



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1606**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Integrazioni alla delibera n. 470 del 28 marzo 2014 riguardante la dichiarazione di sussistenza dello stato di calamità connesso ai fenomeni valanghivi della stagione invernale 2013-2014.

Il giorno **15 Settembre 2014** ad ore **08:50** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORI

**DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI**

Assenti:

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con delibera n. 470 del 28 marzo c.a. la Giunta provinciale ha dichiarato la sussistenza dello stato di calamità in relazione ai gravi danni strutturali causati da valanghe nella stagione invernale 2013-2014.

Aspetto fondamentale di questo provvedimento, tenuto conto delle informazioni a disposizione a quella data, è stato di attribuire il carattere di gravità solo ai danni diretti di carattere strutturale causati da valanghe.

Successivamente, a seguito di ulteriori valutazioni degli eventi occorsi nella stagione invernale e anche alla luce delle istanze pervenute da parte di operatori economici finalizzate ad evidenziare la gravità anche dei danni indiretti di carattere economico derivanti dai mancati introiti dell'attività di impresa nelle zone maggiormente colpite, la Giunta provinciale ha preso in esame i nuovi elementi ed effettuato gli approfondimenti indispensabili ad estendere l'ambito della calamità inizialmente dichiarata.

Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 9 del 2011 per "calamità" si intende un evento causato da fenomeni naturali o dall'attività dell'uomo che ha prodotto un grave danno o il pericolo di grave danno all'incolumità delle persone, all'integrità dei beni e dell'ambiente, per cui si rende necessario un intervento straordinario dell'amministrazione pubblica e visto l'art. 66, comma 1, della stessa legge provinciale che attribuisce alla Giunta provinciale il compito di dichiarare la sussistenza della calamità su proposta del Dirigente generale della protezione civile, delimitando ove possibile l'area interessata.

Considerato che la dichiarazione di sussistenza della calamità di cui all'art. 66, comma 1, della l.p. 9 del 2011, è necessaria al fine di realizzare interventi di ripristino e di ricostruzione, nonché alla concessione di indennizzi attraverso gli strumenti definiti al Capo II (articoli 69-70) e al Capo III (artt. 71 e seguenti) della medesima legge.

Preso atto che tra gli interventi previsti dalla normativa provinciale sopra citata rientra anche la possibilità, individuata in particolare dall'art. 72, comma 2, lettera b), di concedere indennizzi a fronte di un grave danno prodotto alle attività economiche consistente in una significativa e forzata sospensione dell'attività o in una riduzione dei ricavi delle vendite o delle prestazioni a seguito della calamità.

Considerato che la Giunta provinciale per la concessione di contributi e indennizzi per danni causati dalla calamità, ai sensi delle norme appena citate, deve stabilire con successivi provvedimenti i criteri e le modalità di accesso a tali benefici da parte dei soggetti danneggiati.

Preso atto altresì che ai fini della concessione degli indennizzi in parola, i criteri che verranno definiti dalla Provincia devono tener conto delle disposizioni contenute nell'art. 50 del Regolamento UE 651/2014 della Commissione di data 17 giugno 2014.

Con il presente atto, la Giunta provinciale - vista la relazione del Dirigente generale del Dipartimento protezione civile di data 10 settembre 2014, propone di integrare la dichiarazione di sussistenza dello stato di calamità, di cui all'articolo 66, comma 1, della legge provinciale n. 9 del 2011, già approvata con delibera n. 470 del 28 marzo 2014, con riferimento anche ai gravi danni causati agli operatori economici che svolgono l'attività esclusivamente nel Comune di Siror in frazione Passo Rolle e nel Comune di Canazei in località Fedaia, dalla chiusura delle vie di accesso a causa del pericolo di caduta valanghe per periodi che sono andati ben oltre a quelli rilevati mediamente negli anni passati.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
 - vista la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 e in particolare gli artt. 37, 66 e 72;
 - vista la relazione del Dirigente generale del Dipartimento protezione civile di data 12 settembre 2014;
 - visto il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione di data 17.06.2014;
 - visti gli altri atti citati in premessa;
 - vista la delibera n. 1568 di data 8 settembre 2014;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di integrare, per le motivazioni e visti gli atti citati in premessa, la dichiarazione di sussistenza dello stato di calamità, di cui all'articolo 66, comma 1, della legge provinciale n. 9 del 2011, già approvata con delibera n. 470 del 28 marzo 2014, con riferimento anche ai gravi danni causati agli operatori economici che svolgono l'attività esclusivamente nel Comune di Siror in frazione Passo Rolle e nel Comune di Canazei in località Fedaia, dalla chiusura delle vie di accesso a causa del pericolo di caduta valanghe per periodi che sono andati ben oltre a quelli rilevati mediamente negli anni passati, al fine di autorizzare la concessione di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati;
2. di rinviare a successivi provvedimenti le determinazioni in ordine ai criteri e alle modalità di accesso ad eventuali indennizzi spettanti a favore dei soggetti danneggiati, ai sensi dell'art. 72, comma 2, lettera b) della l.p. 9 del 2011;
3. di stabilire che per far fronte alla spesa derivante dalla concessione di eventuali indennizzi, conseguenti all'adozione dei criteri di cui al punto 2 del presente atto, si utilizzano le risorse individuate sul capitolo 808220, per gli anni 2015 e 2016 del bilancio provinciale, nei limiti di budget fissati per i danni derivanti dagli eventi valanghivi con delibera n. 1568 del 8 settembre 2014.

MOD